

## DELIBERA N. 471 DEL 23 maggio 2018

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da ANCE Udine/ Comune di Udine. Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di riqualificazione della via Tomadini (Opera 7049). Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 116.818,60 euro.

PREC. 106/18/L

## Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 85884 del 28 giugno 2017 con cui l'ANCE Udine chiedeva un parere all'Autorità sulla legittimità del bando di gara in oggetto. In particolare contestava, tra i requisiti di partecipazione, la richiesta agli operatori economici della dimostrazione di aver svolto lavori analoghi a quelli oggetto dell'affidamento nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando pur in presenza di valida attestazione SOA per la cat. OG2 relativa a "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali", cl.I o superiore.

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 17 aprile 2018;

VISTE le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato dal Comune di Udine prevede che gli operatori economici ammessi a partecipare alla selezione siano solo quelli in possesso alternativamente dell'iscrizione alla Camera di commercio "coerente con la materia oggetto dell'affidamento" o dell'attestazione SOA nella cat. OG2 prevalente, cl. I o superiore, che possiedano altresì la possibilità di dimostrare di aver svolto lavori analoghi a quelli oggetto del bando, svolti negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'avviso, descritti in modo dettagliato come di seguito: "opere di pavimentazione in lastre di pietra e posa in opera di pavimentazione stradale in ciottoli su letto di sabbia per una superficie di almeno 1700 mq suddivisa tra i due materiali";

CONSIDERATO che l'art. 90 D.pr. 207/2010, nonché le Linee guida Anac n.4 Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" prevedono che "gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla



tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti". La discrezionalità tecnica nel giudizio sulla analogia dei lavori eseguiti prende a parametro la tipologia dei lavori da svolgere con le specificità che li caratterizzano;

CONSIDERATO che la presente procedura di gara essendo di importo inferiore ai 150.000 euro ben avrebbe potuto richiedere la dimostrazione di requisiti di specializzazione a garanzia delle adeguate capacità degli operatori economici da invitare se sprovvisti di qualificazione SOA nel settore specifico;

RITENUTO però che avendo richiesto il possesso di attestazione SOA cat. OG2, come previsto dall'art. 60 Dpr. 207/2010 essa costituisca "attestazione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento";

CONSIDERATO che tale principio è ribadito nelle Linee guida Anac n.4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", adottate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, come aggiornate a seguito del Dlgs.56/2017;

CONSIDERATO che tale principio risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione (cfr. parere n. 108 del 9 giugno 2011) ed è confermato dall'Autorità nel "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro", nel quale è stato precisato che l'attestazione di qualificazione in corso di validità costituisce di per sé certificazione abilitante alla partecipazione ad una procedura di gara senza necessità di dimostrazione del possesso di ulteriori requisiti;

RITENUTO pertanto che, come già espresso in precedenti pareri (vd. Delibera n. 1362 del 20.12.2017) la previsione dell'ente appaltante nella gara in oggetto oltre che illegittima e contraria alla normativa in vigore, risulta lesiva della par condicio e del principio di partecipazione;

## Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1 giugno 2018 Il Segretario Maria Esposito